

$$\frac{A_{12}}{4I_0}$$



Arianna Agnese

**I reati ambientali  
presupposto della responsabilità  
amministrativa degli enti**

Massime di giurisprudenza di legittimità e di merito

*Prefazione di*  
Ciro Santoriello



Copyright © MMXII  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4829-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2012

# Indice

- 7 *Prefazione*
- 9 *Introduzione*
- 15 *Capitolo I*  
*Scarico di acque reflue industriali*
- 1.1. Massime di giurisprudenza, 30 – 1.1.1. *Nozione di scarico*, 30 – 1.1.2. *Scarico di acque reflue industriali*, 33 – 1.1.3. *Superamento limiti tabellari*, 36 – 1.1.4. *Campionamento*, 37 – 1.1.5. *Sequestro*, 38 – 1.1.6. *Scarichi ospedalieri*, 38 – 1.1.7. *Fanghi di depurazione*, 40 – 1.1.8. *Inquinamenti acque interne scarichi di acque*, 41 – 1.1.9. *Frantoi*, 41 – 1.1.10. *Raccolta delle uve*, 43 – 1.1.11. *Acque piovane*, 44 – 1.1.12. *Raccolta in vasca*, 45 – 1.1.13. *Effluenti di allevamento*, 46.
- 49 *Capitolo II*  
*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*
- 2.1. Massime di giurisprudenza, 51 – 2.1.1. *Smaltimento*, 51 – 2.1.2. *Deposito incontrollato*, 53 – 2.1.3. *Trasporto*, 56 – 2.1.4. *Rifiuto — Sottoprodotto — Materia prima secondaria*, 57 – 2.1.5. *Tipologie di rifiuti*, 62 – 2.2. *Gestione di una discarica non autorizzata*, 65 – 2.3. *Miscelazione di rifiuti*, 76 – 2.4. *Deposito di rifiuti sanitari*, 79.
- 81 *Capitolo III*  
*Omessa bonifica dei siti*
- 3.1. Massime di giurisprudenza, 82 – 3.1.1. *Eccezioni di costituzionalità*, 82 – 3.1.2. *Omessa comunicazione di danno ambientale e omessa bonifica*, 83 – 3.1.3. *Sospensione condizionale della pena*, 85 – 3.1.4. *Natura permanente del reato*, 86.
- 87 *Capitolo IV*  
*Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi*
- 4.1. Massime di giurisprudenza, 88.

- 93     Capitolo V  
       *Traffico illecito di rifiuti*  
       5.1. Massime di giurisprudenza, 94 – 5.1.1. *Trasporto–Confisca veicoli*, 94 –  
       5.1.2. *Traffico illecito — Ipotesi varie*, 97.
- 99     Capitolo VI  
       *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*  
       6.1. Massime di giurisprudenza, 100.
- 107    Capitolo VII  
       *Inquinamento atmosferico*  
       7.1. Massime di giurisprudenza, 109 – 7.1.1. *Impianto — Autorizzazione —*  
       *Prescrizioni*, 109 – 7.1.2. *Inquinamento*, 114.
- 119    Capitolo VIII  
       *Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche*  
       8.1. Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione  
       del 6 febbraio 2012, 125 – 8.2. Massime di giurisprudenza, 193 – 8.2.1. *Flora*  
       *e fauna selvatiche dell’Allegato A (Art. 1)*, 193 – 8.2.2. *Flora e fauna selvatiche*  
       *dell’Allegato B e C (Art. 2)*, 195.
- 201    Capitolo IX  
       *Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive*
- 205    Capitolo X  
       *Scarico in mare di sostanze inquinanti*

## Prefazione

Come è noto, dopo la timidezza iniziale, il legislatore è venuto ampliando con frequenza il novero degli illeciti penali che possono fungere da presupposti per la responsabilità amministrativa degli enti collettivi.

Peraltro, non solo il Parlamento ha introdotto nuove fattispecie di reato rilevanti per l'applicazione alle persone giuridiche del decreto legislativo n. 231 del 2001, ma con la legge 3 agosto 2007 n. 123 il legislatore ha compiuto un vero e proprio salto di qualità riconoscendo che la responsabilità degli enti collettivi può sussistere in presenza di reati — non più solo dolosi, ma anche — di carattere colposo, come appunto le fattispecie di omicidio o lesioni colpose per violazioni della normativa antifortunistica sui luoghi di lavoro. L'innovazione introdotta con la citata legge n. 123 ha dunque definitivamente imposto all'attenzione degli interpreti e degli operatori del diritto la centralità e l'importanza della disciplina in tema di responsabilità degli enti collettivi ed i relativi procedimenti, da ospiti di marginale importanza nelle aule di giustizia, sono diventati protagonisti centrali della nostra giustizia penale.

A conferma della costante attenzione che il legislatore riserva alla responsabilità delle persone giuridiche, dopo l'innovazione introdotta con la legge del 2007, altri illeciti a carattere colposo sono stati di recente fatti rientrare nel novero dei cosiddetti reati presupposto. Infatti, come è noto, a seguito del decreto legislativo n. 121 del 2011 anche i reati ambientali — volendo utilizzare in questa sede la generica rubrica dell'art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231 del 2001 — possono determinare la responsabilità delle persone giuridiche, sicché può fondatamente sostenersi che ormai ogni ambito dell'attività aziendale è presidiata dal sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo n. 231 del 2001 a prescindere dalla volontarietà o negligenza che connota la condotta dei soggetti apicali o dei dipendenti della società.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto a seguito della violazione

della normativa antinfortunistica, si ha ragione di ritenere che all'appuntamento con questa nuova ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche tanto le imprese che gli operatori del diritto giungano impreparate e ciò in ragione della particolare complessità che caratterizza la disciplina in tema di violazioni ambientali e dell'ampio novero di illeciti che rientrano in tale ambito — basti pensare che vi sono ricompresi, accanto ad alcune fattispecie presenti nel codice penale, fattispecie in tema di inquinamento delle acque, dell'inquinamento dell'aria, dello smaltimento dei rifiuti ecc..

Proprio considerando quali nuove problematiche si troveranno ad affrontare le strutture aziendali nell'adeguare la loro organizzazione alle prescrizioni contenute nell'art. 25-*undecies* D.lgs. n. 231 del 2001 va apprezzato il presente lavoro dell'avv. Agnese, che con attenzione ed analiticità ha raccolto la giurisprudenza della Cassazione relativa al novero dei reati richiamati dal citato art. 11-*undecies*.

A fronte dell'incertezza che contraddistingue la disciplina in tema di violazioni ambientali — nelle sue diverse prospettazioni di inquinamento dell'aria e delle acque, dello smaltimento rifiuti ecc. — l'autrice ha saputo ricostruire gli approdi cui nel corso degli anni è pervenuta la giurisprudenza. Per ognuna delle fattispecie criminose, dopo l'indicazione del contenuto della norma incriminatrice e le sanzioni che, in relazione alla stessa, commina agli enti collettivi il decreto legislativo n. 231 del 2001, l'autrice raccoglie le pronunce della giurisprudenza intorno ai diversi profili della fattispecie — condotte vietate, soggetti responsabili, elemento soggettivo ecc. — il cui studio può interessare l'imprenditore e l'operatore del diritto.

Si tratta di un'opera di chiarificazione e di studio assolutamente necessaria e di cui si sentiva il bisogno. C'è da sperare che venga ripresa dall'autrice quanto prima anche con riferimento alle altre fattispecie penali che possono dar luogo alla responsabilità delle società.

Ciro Santoriello



## Introduzione

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha dato attuazione a due importanti direttive sulla tutela penale dell'ambiente (2208/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (2009/123/CE).

Esso ha introdotto (art. 2) l'art. 25-*undecies* nel D.lgs. 231/2001, aggiungendo al catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:

- i reati ambientali attinenti ai rifiuti, acque e atmosfera, già contenuti nel D.lgs. 152/2006;
- i reati di importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente e alla falsificazione di certificazioni o licenze e uso di certificazioni o licenze alterati per l'importazione di animali (art. 1, 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- i reati attinenti alle violazioni delle disposizioni sull'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).

Vengono, inoltre, previste, sempre come reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, due nuove fattispecie del codice penale: l'art. 727-*bis* concernente l'uccisione, la distruzione, la cattura di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e l'art. 733-*ter* che prevede la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

10 I reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

*Famiglia dei reati ambientali*

LEGGE	RISCHI DI REATO PROCESSO SENSIBILE	Sanzione			
		Amministrativa		Interdittiva	
		min. (quote)	max (quote)	min.	max. (non sup. a)
COD. PENALE	Art. 727–bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		250		
	Art. 733–bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	150	250		
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale	Art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13 Scarichi acque reflue	150	250		6 mesi
	Art. 137, commi 2, 5 secondo periodo e 11 Scarichi di acque reflue	200	300		6 mesi
	Art. 256, comma 1, lettera a), e 6, primo periodo Attività di gestione di rifiuti non autorizzata		250		
	Art. 256, comma 1, lettera b), 3, primo periodo e 5 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	150	250		
	Art. 256, comma 3, secondo periodo Discarica non autorizzata	200	300		6 mesi
	Art. 257, comma 1, comma 2 Bonifica dei siti	150	250 250		
	Art. 258, comma 4, secondo periodo Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	150	250		
	Art. 259, comma 1 Traffico illecito di rifiuti	150	250		
	Art. 260, comma 1 Art. 260, comma 2 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	300 400	500 800		6 mesi
	Art. 260–bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, comma 8 secondo periodo Sistema informatico di controllo della tracciabilità di rifiuti	150 200	250 300		
	Art. 279, comma 5 Sanzioni Impianti e attività in deroga Emissioni prescrizioni		250		
	L. 7 feb. 1992, n. 150	Art. 1, comma 1, Art. 2, commi 1 e 2 Art. 6, comma 4		250	
Art. 1, comma 2		150	250		
Art. 3 –bis, comma 1 Reati pena non sup. massimo 1 anno reclus. Reati pena non sup. massimo 2 anni reclus. Reati pena non sup. massimo 3 anni reclus. Reati pena sup. massimo 3 anni reclus.		150 200 300	250 250 300 500		
L. 549/93	Art. 3, comma 6 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	150	250		
D.lgs. 202/07	Art.9, comma 1		250		
	Art. 8, comma 1 e 9 comma 2 Inquinamento colposo	150	250		6 mesi
	Art. 8 comma 2 Inquinamento doloso	200	300		6 mesi

Come è facile notare, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono stati inseriti reati ambientali per lo più di pericolo astratto e non di danno o di pericolo concreto, senza che siano richiamati quei reati di danno e di pericolo concreto indicati nella direttiva 2008/99/CE o gli equivalenti reati già presenti nel nostro ordinamento quali ad esempio il disastro ambientale o il danneggiamento idrico ecc. Ciò comporterebbe, secondo alcuni, una violazione delle direttive citate con contestuale violazione dell'obbligo comunitario e dell'art. 11, co. 1, Cost.

Un autore<sup>1</sup> ritiene, tuttavia, che la scelta del legislatore italiano di inserire, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, i soli reati ambientali di pericolo astratto abbia comportato una scelta "rivoluzionaria" poiché la responsabilità per l'ente scatta in presenza di una mera violazione formale. Tra l'altro, mentre è possibile l'estinzione del reato per oblazione per l'illecito ambientale commesso dalla persona, ciò non è possibile se il reato è commesso dall'ente (art. 8 lett. b) D.lgs. n. 231/2001).

I termini di prescrizione per l'illecito dell'ente sono, inoltre, più lunghi, avendo, l'art. 22 D.lgs. 231/2001, inserito una disciplina civilistica degli atti interruttivi.

Nella presente pubblicazione è stata inserita la giurisprudenza di legittimità e di merito degli ultimi cinque anni in relazione a tutte le fattispecie di reato inserite nell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001. Non vi è giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alle ipotesi previste dall'art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico) e dagli art. 8 e 9 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (sullo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti), poiché non presente nelle banche dati visionate (CED della Cassazione, De Jure Giuffrè).

In ciascun capitolo viene inserita la norma di riferimento ed evidenziato, in grassetto, solo la parte della stessa che costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa per gli enti.

1. CARLO RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in "Diritto Penale Contemporaneo".

## Codice penale

### Art. 727-bis

*(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

### Art. 733-bis

*(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

*[Articoli introdotti dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.]*

**Legge 7 febbraio 1992, n. 150, *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.***

1. Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2 commi 1 e 2);
2. falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis).

**Legge 28 dicembre 1993, n. 549, *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.***

1. Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 comma 6).

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale.***

1. Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3);
2. scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
3. violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
4. scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);

5. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. *a* e *b*);

6. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 primo e secondo periodo);

7. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);

8. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);

9. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);

10. inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);

11. predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);

12. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);

13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);

14. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);

15. inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

**Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.***

1. Scarico doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);

2. Scarico colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

## Scarico di acque reflue industriali

Art. 137, commi 2, 3, 5, e 13 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è previsto il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione. (art. 137, commi 1 lettera a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo, 11 e 13).

Secondo l'art. 59–sexies D.lgs. 231/2001 le sanzioni per l'ente a seguito delle violazioni dell'art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sono:

- a) Per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- b) Per la violazione dei commi 2,5 secondo periodo, e 11 la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

### Articolo 137 (Sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

**2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.**

**3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.**

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

**5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. [Comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010.]**

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave



reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri–doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

**11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.** 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

**13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

## **Allegato 5**

Publicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale – n. 88 del 14 aprile 2006 (p. 226–231).

### **4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI**

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche di campionamento ed analisi saranno aggiornata con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognature.

Num.	Parametri	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O2) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O2) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	
12	Borio	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO4) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri 3	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH4) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10

44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui:	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (4)	UFC/100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(\*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre di 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento della temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati e cloruri.

(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

(5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti e organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.